

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Con il progetto di legge “Riconoscimento e valorizzazione dei cimiteri monumentali e storici della Regione Emilia-Romagna” la Regione Emilia Romagna intende garantire la valorizzazione, la conservazione e la promozione dei beni e degli istituti culturali, favorendone la fruizione da parte dei cittadini, allo scopo detta disposizioni che integrano ed attuano la legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) ed in particolare la programmazione degli interventi ivi previsti. Le disposizioni del progetto di legge, quindi, non comportano nuovi oneri a carico del bilancio regionale in quanto gli interventi previsti trovano copertura nelle risorse finanziarie autorizzate con riferimento alla legge regionale 18/2000 nell'ambito della Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi.

L'articolo 1 evidenzia le finalità che s'intendono perseguire con il progetto di legge: esso mira alla valorizzazione, attraverso la salvaguardia, conservazione e promozione di patrimoni culturali e luoghi culturali ubicati nella regione, per favorire la fruizione, in particolare dei “cimiteri monumentali e storici”. La legge è collocata nel quadro di attuazione della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali).

L'articolo 2 definisce al comma 1 cosa si intende per “cimiteri monumentali e storici”, vale a dire quei luoghi di sepoltura caratterizzati da importanti presenze monumentali, collegati a rilevanti episodi storici o a specifici ambiti religiosi e comunque ascrivibili, anche in virtù di particolari caratteristiche paesaggistiche, nella categoria dei cultural landscapes così come definiti da UNESCO WH. Il comma 2 individua i requisiti minimi obbligatori che devono essere posseduti affinché i siti cimiteriali siano riconosciuti quali “cimiteri monumentali e storici dell'Emilia-Romagna”. Il comma 3 affida all'autorevolezza della Giunta regionale la definizione del procedimento di riconoscimento alle strutture del titolo “cimiteri monumentali e storici dell'Emilia-Romagna” e della disciplina con propria deliberazione delle modalità di presentazione delle domande, dei criteri di ammissione e di valutazione, nel rispetto dei requisiti espressi nell'art. 2, comma 2, della Legge.

L'articolo 3 (commi 1 e 2) prevede la possibilità che i gestori dei “cimiteri monumentali e storici” organizzino forme di cooperazione coinvolgendo anche altri soggetti del territorio che possano partecipare alla valorizzazione, all'interpretazione, alla divulgazione, allo studio ed alla ricerca su temi e materie di propria pertinenza; con la possibilità di identificazione e valorizzazione di itinerari culturali, intesi come percorsi, materiali o immateriali, che si raccolgono intorno a temi di interesse storico, artistico o sociale, e naturalistico sviluppando paesaggi culturali sia nel contesto territoriale circostante, sia nel territorio regionale. Il comma 3 della Legge assicura quindi alla Regione il compito di monitorare queste attività garantendo la qualità e la correttezza di tali cooperazioni.

L'articolo 4 chiarisce opportunamente il rapporto finanziario della nuova legge regionale nell'ambito ed in attuazione della programmazione di cui agli articoli 3 e 7 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) in cui la Giunta regionale approva i bandi per la concessione di contributi per progetti presentati da soggetti titolari e gestori di strutture riconosciute quali “cimiteri monumentali e storici dell'Emilia Romagna”.

Al comma 2 si attesta la disciplina per le modalità di presentazione della domanda, i criteri di valutazione dei progetti, le modalità di erogazione, di rendicontazione e di revoca dei contributi. Il comma 3 elenca le attività che possono essere finanziate.

L'articolo 5 prevede inoltre che, per la più ampia fruizione e comunicazione dei servizi offerti, gli obiettivi individuati dalla presente legge di cui all'articolo 1 e nel programma degli interventi di cui all'articolo 4, essi siano pubblicati dalla Regione sul proprio sito web in un ambiente dedicato e specifico, sul quale verrà

pubblicata anche la Guida ai cimiteri monumentali e storici dell'Emilia-Romagna redatta e periodicamente aggiornata dalla Regione medesima. La sezione dedicata del sito web regionale conterrà itinerari e paesaggi culturali, interpretativi, narrativi e turistico-culturali, connessi ai siti cimiteriali e alle comunità di riferimento e fungerà da stimolo per lo sviluppo economico del turismo culturale di prossimità in Emilia-Romagna.

L'articolo 6, relativo ai finanziamenti, si ricollega alla programmazione e attuazione della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di Biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) rinviando agli stanziamenti di bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna.